

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. RT2867

| | |
|--|---------------------------|
| Minieri Ki. Elettrica S.r.l. | |
| CORRISPONDENZA RICEVUTA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Amministrazione | N. Protocollo 2851 |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Gare | Data 18/11/16 |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Contabilità | |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Acquisti | |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Logistica & Magazzini | |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico | |

Spett.le
Minieri King Elettrica S.r.l.
c.a. Sig. Mario Minieri
(legale rapp.te dell'impresa)

mke@pec.it

COMUNICAZIONE VIA PEC

OGGETTO: *richiesta di Rating di legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 24075 del 14 novembre 2012, come da ultimo modificato con delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012.*

Si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 16 novembre 2016, ha esaminato la domanda, pervenuta in data 13 luglio 2016, successivamente integrata in data 9 agosto 2016, da Voi sottoscritta e redatta mediante compilazione del Formulario per l'attribuzione del Rating di legalità.

In base alle dichiarazioni rese, nonché all'esito delle valutazioni effettuate, l'Autorità ha deliberato di attribuire alla Minieri King Elettrica S.r.l. (C.F. 02929860795) il seguente punteggio: ★★, risultante da una stelletta per i requisiti di base di cui alla sezione B e da una stelletta per i requisiti premiali descritti nella sezione C del formulario.

La società sarà inserita nell'elenco delle imprese con Rating di legalità, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il Rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento, l'impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

h

Rif. RT2867

Spett.le
Minieri King Elettrica S.r.l.
c.a. Sig. Mario Minieri
(legale rapp.te dell'impresa)

mke@pec.it

COMUNICAZIONE VIA PEC

OGGETTO: *richiesta di Rating di legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 24075 del 14 novembre 2012, come da ultimo modificato con delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012.*

Si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del 16 novembre 2016, ha esaminato la domanda, pervenuta in data 13 luglio 2016, successivamente integrata in data 9 agosto 2016, da Voi sottoscritta e redatta mediante compilazione del Formulário per l'attribuzione del Rating di legalità.

In base alle dichiarazioni rese, nonché all'esito delle valutazioni effettuate, l'Autorità ha deliberato di attribuire alla Minieri King Elettrica S.r.l. (C.F. 02929860795) il seguente punteggio: ★★, risultante da una stelletta per i requisiti di base di cui alla sezione B e da una stelletta per i requisiti premiali descritti nella sezione C del formulario.

La società sarà inserita nell'elenco delle imprese con Rating di legalità, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il Rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento, l'impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del Regolamento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chiappa

